

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, CAPANNA, GORLA, RUSSO FRANCO**

*Presentata il 5 novembre 1985*

**Modifica degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Provvedimenti transitori per il suddetto personale da immettere in ruolo in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I gravi ed inspiegabili ritardi dell'Amministrazione scolastica nell'applicare le norme previste per la immissione in ruolo e per i passaggi di qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola ha determinato una notevole e giustificata tensione tra i lavoratori precari in occasione delle recenti emanazioni dei bandi di concorso ordinari e riservati.

Infatti nel frattempo si è riformato un certo numero di lavoratori precari che rischiano dopo anni di lavoro il licenziamento sia a causa della caotica situazione circa le assunzioni riservate per alcune categorie e sia a causa dei passaggi di qualifica stabiliti dalla legge n. 312 del 1980 che trova la sua prima applicazione a ben cinque anni di distanza dalla sua emanazione. Si pone quindi innanzitutto

una misura di giustizia verso questi lavoratori che tra l'altro non si pone in contraddizione con i recenti indirizzi del Governo atti a colmare i vuoti di organico esistenti in diversi settori della pubblica amministrazione.

Come è nostro costume in tutte le occasioni riguardanti l'immissione in ruolo di personale scolastico crediamo sia opportuno legare questi frequenti atti legislativi a provvedimenti che migliorino il funzionamento della scuola pubblica e a ciò si ispira l'articolo 1 della nostra proposta.

La semplicità della nostra proposta e la sua razionalità ci esimono dall'illustrare per esteso tutti i suoi articoli e però è da evidenziare sia l'urgenza dell'approvazione di queste norme e sia la tutto sommato modestia dell'operazione nel suo complesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di posti di organico delle ex carriere dei segretari e degli applicati di segreteria presso i consigli scolastici provinciali e presso i consigli scolastici distrettuali).*

Presso ciascun consiglio scolastico provinciale sono istituiti un posto relativo alla ex carriera di segretario ed uno della ex carriera di applicato di segreteria.

Presso ciascun consiglio scolastico distrettuale è istituito un posto relativo alla ex carriera di segretario.

I posti di organico di cui ai commi precedenti del presente articolo sono aggiuntivi rispetto a quelli determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

## ART. 2.

*(Illicenziabilità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali).*

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nell'anno scolastico 1984-1985, a seguito di nomina del provveditore agli studi, deve essere riassunto in servizio ed è dichiarato illicenziabile sino al termine dell'espletamento delle procedure di immissione in ruolo previste dalla vigente legislazione.

Il personale di cui al presente articolo in caso di superamento delle prove concorsuali, ove previste, è illicenziabile sino all'immissione in ruolo.

## ART. 3.

*(Criteri di mobilità in caso di soprannumero).*

Qualora a seguito dell'applicazione del precedente articolo 2 o per effetto dell'ap-

plicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si determinano situazioni provinciali di soprannumero, si dà luogo al passaggio nei ruoli corrispondenti di altri settori della pubblica amministrazione con precedenza verso i provveditorati agli studi, le sovrintendenze scolastiche regionali, le direzioni provinciali del tesoro e gli uffici pubblici preposti alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali ed artistici.

Nell'espletare le eventuali procedure di mobilità verso altri ruoli e/o altri settori della pubblica amministrazione, il personale da trasferire deve essere in primo luogo individuato tra coloro che ne facciano domanda anche se immessi già in ruolo in base a precedenti leggi o concorsi. In caso di mancanza o insufficienza di domande si procede ad individuare il personale da trasferire tra coloro che vengono immessi in ruolo per effetto della presente legge utilizzando le relative graduatorie di immissione in ruolo.